



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali

Tel. 059/2056570 - 6553 - 6080 - 6572 - 6079 - 6567 - 6578 - 6486 - 7033 Fax n. 059 /2056668

e-mail: ufficioricerca@unimore.it – relint@unimore.it

<http://www.ricerca.unimore.it>

Prot. n. 17195 del 25/09/2014

Ai Docenti e Ricercatori

E p.c.

Ai Responsabili Amministrativi dei
Dipartimenti

OGGETTO: Bando Ministero dello Sviluppo Economico Decreto 20 giugno 2013 - Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020 – Apertura sportello Decreto 25 luglio 2014 – Proroga apertura sportello Decreto Direttoriale 17 settembre 2014.

Si informano le SLL che il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un Bando per Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020. Tutto il materiale relativo al bando in oggetto è reperibile al seguente link:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031108

Si riportano di seguito alcune informazioni necessarie alla presentazione della domanda, ma si consiglia un'attenta lettura del bando, del decreto di apertura sportello e delle faq al link di cui sopra.

IMPORTANTE

- Gli organismi di ricerca, e quindi le Università, possono partecipare **limitatamente a progetti congiunti**.
- I progetti congiunti possono prevedere al **massimo tre soggetti partecipanti**.
- **Ciascun soggetto deve sostenere almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili.**

- **L'Università può partecipare a più progetti congiunti** mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria, ma **ciascuno di essi può partecipare ad un solo progetto.**

PARTENARIATO

I progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione quali ad es. il consorzio o l'accordo di partenariato. Tali contratti/accordi devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare il Decreto 20 giugno 2013 determina all'art. 4, comma 2, cosa debbano prevedere tali accordi.

PROGETTI AMMISSIBILI

I progetti ammissibili alle agevolazioni **devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale** finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie riportate nell'allegato al Decreto stesso.

DURATA PROGETTI

I progetti devono avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi.

SPESE AMMISSIBILI

I progetti devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 800.000,00 euro e non superiori a euro 3.000.000,00. Devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e comunque non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.

Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a:

a) il personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

- d) le spese generali** derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a);
- e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall'articolo 31 e dall'articolo 6 del Regolamento GBER, nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue:

- a) 70 per cento per le imprese di piccola dimensione;
- b) 60 per cento per le imprese di media dimensione;
- c) 50 per cento per le imprese di grande dimensione.

In alternativa a quanto previsto al comma 1, limitatamente agli Organismi di ricerca le agevolazioni possono essere concesse, su richiesta del soggetto proponente e fatti salvi i vincoli di bilancio, nella forma del contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 25 per cento.

Il ministero ha chiarito con una faq che la percentuale di agevolazione prevista deve intendersi riferita esclusivamente alle spese sostenute dall'Organismo di ricerca e non a quelle complessive del progetto di ricerca e sviluppo proposto.

Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione.

E' facoltà dell'impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html . In ogni caso il tasso agevolato non potrà essere inferiore a 0,8 per cento.

Qualora il valore complessivo dell'agevolazione determinata ai sensi del presente articolo superi l'intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma 1, l'importo del finanziamento agevolato o del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.

L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.

Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")

DOMANDA

Occorre presentare:

- 1) domanda di agevolazione**, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 5, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo procuratore speciale;
- 2) scheda tecnica**, per ciascuno dei soggetti proponenti, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2;
- 3) piano di sviluppo**, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 3;
- 4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio** concernente i dati contabili utili per il calcolo della capacità di rimborso di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto e degli indicatori relativi al criterio di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto stesso, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 4. Tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti proponenti con esclusione degli organismi di ricerca che richiedano le agevolazioni nella forma del contributo alla spesa. I dati riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione per i quali il soggetto proponente ha approvato e depositato il bilancio, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, ha presentato le relative dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui il soggetto 3 proponente sia costituito da meno di due esercizi, i dati riportati nella dichiarazione sono relativi solo all'ultimo esercizio per il quale è stato approvato e depositato il bilancio ovvero presentata la dichiarazione dei redditi. La dichiarazione sostitutiva d'atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, nel caso in cui tale organo sociale non sia presente, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
- 5) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ciascuno dei partecipanti** relativa ai requisiti di accesso previsti dall'articolo 4 del decreto, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 6 ovvero, per gli organismi di ricerca, nello schema di cui all'allegato n. 7;
- 6) copia del contratto di rete o di un'altra tipologia di contratto** volta a definire una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti proponenti, definito in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La **procedura di compilazione guidata** per la presentazione delle domande di agevolazioni, accessibile dalla sezione "Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020" del sito del MISE

(www.mise.gov.it) sarà resa disponibile a partire **dal 15 ottobre 2014** e il termine di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni è fissato **alle ore 9.00 del 27 ottobre 2014**. In ciascuna giornata di apertura dello sportello agevolativo le domande possono essere presentate esclusivamente **dalle ore 9.00 e fino alle ore 19.00**.

N.B. Considerato che gli organismi di ricerca possono presentare un solo progetto per ogni dipartimento/centro e che, trattandosi di progetti congiunti, si rende necessaria la stipula di un accordo di partenariato, **il personale docente e ricercatore interessato a presentare domanda è invitato a contattare lo scrivente ufficio**. Per l'eventuale presentazione della domanda è necessaria la delibera del dipartimento secondo le consuete procedure.

L'ufficio ricerca nazionale (ufficioricerca@unimore.it) rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

LA DIREZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Gabriella Brancolini

F.to Gabriella Brancolini